

Art. 7 - Posizioni organizzative

L'area è affidata alla responsabilità gestionale di un funzionario di categoria D collocato nella posizione apicale della stessa, che assume la riferibilità delle attività interne ad essa e compie gli atti di rilevanza esterna necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti e propone agli organi comunali elettivi e/o burocratici gli atti relativi alle materie di sua competenza.

In conformità all'art. 17, comma 1 del CCNL del comparto Funzioni locali del 2018, nel Comune di Merlara in quanto ente privo di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali (Aree) sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13 dello stesso CCNL;

L'attribuzione delle funzioni dirigenziali, in conformità con l'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, è disposta con decreto del sindaco, ai dipendenti apicali di categoria D per un periodo non superiore alla durata del mandato del Sindaco che lo conferisce.

Ai sensi dell'articolo 15 comma 6 del CCNL 21-5-2018, in caso di vacanza di una posizione organizzativa la responsabilità può essere attribuita ad interim ad altro dipendente già titolare di posizione organizzativa in servizio dell'Ente.

Gli incarichi ad interim sono retribuiti attraverso la valorizzazione della retribuzione di risultato in base al sistema di misurazione e valutazione performance, attribuendo un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim.

Il Nucleo di valutazione determina la percentuale tenendo conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

Al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, qualora non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 del CCNL 21-5-2018 il Sindaco eccezionalmente può, conferire temporaneamente l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

Di tale facoltà il comune può avvalersi per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

Il dipendente della categoria C, cui sia stato conferito un incarico di posizione organizzativa, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa indipendentemente dalla categoria di appartenenza nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art.18, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art.8 del CCNL del 14/9/2000.

Il valore economico della posizione organizzativa sarà determinato dal sistema di graduazione vigente nell'ente nei limiti di cui all'articolo 15 comma 3 del CCNL 21-5-2018.

A seguito del verificarsi delle condizioni di revoca, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 CCNL 21-5-2018, la titolarità di posizione organizzativa può essere conferita dal Sindaco: a sé stesso, ad un Assessore, al Segretario Comunale ad altra P.O..

Nel caso in cui la posizione organizzativa sia stata conferita al Segretario Comunale, la retribuzione di risultato viene erogata dal Responsabile del servizio Finanziario sulla base della valutazione effettuata dal Nucleo di valutazione in applicazione dei criteri preventivamente approvati dalla Giunta.